

21 MARZO 2025

[ANAC – Delibera n. 32 del 5 febbraio 2025](#)

Indicazione di un diverso CCNL – Verifica equivalenza tutele economiche e normative.

L'Autorità chiarisce, come nella questione di diritto da esaminare, non sia in discussione la facoltà dell'operatore economico di applicare in via generale e nei rapporti privatistici il proprio CCNL, quanto piuttosto individuare i presupposti per ritenere soddisfatta **“l'equivalenza della tutela” normativa ed economica**, nel caso in cui l'operatore economico dichiari di applicare ai propri dipendenti, impiegati nell'appalto, un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, al fine di schivare eventuali differenza risultanti impattanti sulla complessiva posizione dei lavoratori.

“In via generale, nel caso in cui l'operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l'Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistono i presupposti per l'operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello dichiarato nel bando di gara e quello dichiarato dall'impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall'impresa risulti coerente con la sua dimensione e natura giuridica nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e) eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l'equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall'impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara” (artt. 3 e 4 Allegato I.01 “Contratti Collettivi” – D.lgs. 36/2023).

* * *

[Tar Piemonte, sez. II, sentenza n. 205/2025](#)

In caso di sopravvenienza di un nuovo CCNL durante la verifica dell'anomalia la S.A. deve valutare se l'offerta sia ancora sostenibile.

La sentenza risulta di particolare importanza sotto il profilo pratico/operativo (per il RUP) nel momento in cui suggerisce quali comportamenti occorre adottare nel caso in cui un nuovo CCNL applicabile al personale impiegato nelle esecuzioni delle prestazioni – intervenga durante il procedimento di verifica di congruità delle offerte oppure nel caso in cui questo sia già stato definito (con aggiudicazione).

Occorre premettere che, per giurisprudenza consolidata, la verifica dell'anomalia dell'offerta economica non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze della stessa, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. Pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, cosicché l'esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile

Ciò premesso si tratta di uno dei compiti più delicati del Rup, tenuto a verificare se effettivamente il contratto collettivo è sopravvenuto imponendo una nuova analisi del quadro economico e delle varie voci dell'offerta.

Infatti, è stato condivisibilmente evidenziato in giurisprudenza che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell'offerta, quand'anche non ancora recepita nelle relative tabelle ministeriali (cfr. *Cons. Stato, Sez. V, 12.11.2024, n. 9042*), per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e, per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l'offerta economica dell'impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi (cfr. *Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652*).

I rimedi civilistici della rinegoziazione, appunto, non sono utilizzabili se il nuovo contratto interviene in pendenza del sub-procedimento di verifica dell'anomia dell'offerta, ipotesi rispetto alla quale si è, invece, affermato che la stazione appaltante debba verificare la sostenibilità dell'offerta anche alla luce degli incrementi salariali previsti dalla nuova contrattazione collettiva, pena l'illegittimità della valutazione di congruità dell'offerta e del conseguente provvedimento di aggiudicazione.

* * *

Tar Toscana, sez. II, sentenza n. 493/2024

L'art. 108 del nuovo Codice non reca più la necessità generalizzata di procedere alla verifica d'ufficio dei costi della manodopera, come invece riportato all'art. 95, comma 10 del precedente Codice.

Con la pronuncia in esame il TAR Toscana affronta due argomenti, il primo relativo alla normativa applicabile agli appalti finanziati con i fondi del PNC/PNRR, il secondo relativo alla verifica di congruità della manodopera, chiarisce che l'art. 108 del nuovo codice non reca più l'obbligo generalizzato di procedere alla verifica d'ufficio dei costi della manodopera come previsto dall'art. 5 comma 10 del previgente codice.

In merito al secondo tema affrontato il G.A., pur premettendo la non obbligatorietà, da parte della stazione appaltante, di procedere alla verifica d'ufficio dei costi della manodopera ex art. 108 del nuovo codice, chiarisce comunque come l'onere istruttorio della stazione appaltante per la valutazione del rispetto dei minimi salariali e, più in generale, dei costi della manodopera e dei profili di sicurezza scatta, oltre che nelle ipotesi di anomalia dell'offerta (ai sensi dell'art. 110 del codice), nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente (in termini assoluti o di sconto) intacchi i valori indicati dalla stazione appaltante. In altri termini, come la giurisprudenza che si è per prima pronunciata dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, ha avuto modo di chiarire che, sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110 del D.lgs. 36 del 2023, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali.

“Ciò significa che nessun onere di esplicita o formale valutazione della congruità dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza può essere imputato alla stazione appaltante, laddove il concorrente abbia formulato una offerta nel pieno rispetto dei valori indicati nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e non emergano elementi che possano mettere in dubbio la congruità dei valori offerti”.